

Giugno 2020

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOTENDE

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1) Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora);

Giugno 2020

in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3) Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del

Giugno 2020

Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

Giugno 2020

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Giugno 2020

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, **ha diritto a un voto** (oppure: vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati). ~~ha diritto a un voto~~. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (oppure: dei voti presenti). ~~Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti~~, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

Giugno 2020

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza.

Giugno 2020

Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.

Giugno 2020

2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

Giugno 2020

a) sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;

b) il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. **Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.** (oppure: I seggi elettivi vengono ripartiti proporzionalmente a seconda dell'incidenza dei Gruppi. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.)

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente. (oppure: Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente)

~~b) Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.~~

~~e) Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.~~

⇨ Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, Colore carattere: Nero

Formattato: Normale, Allineato a sinistra, Destro 0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Allineamento carattere: Automatico

ha formattato: Tipo di carattere: Verdana